

la concessione di un mutuo di L. 2.322.784, da garantirsi mediante delegazioni sui proventi delle imposte di consumo ed occorrente per provvedere alla estinzione di alcune passività.

È noto al Consiglio che recenti superiori disposizioni hanno fatto diritto ai Comuni e Provincie di contrarre nuovi mutui, qualunque sia il genere di essi, diritto che tuttavia non colpisce le operazioni deliberate dagli Enti suddetti ed approvate dalle competenti Autorità anteriormente alla data del 23 agosto c.a.

Secondo quanto afferma la R. Prefettura di Livorno, per l'operazione da contrarsi con questo Istituto sarebbe già intervenuto un regolare atto deliberativo, debitamente approvato dalla G. P. N. nonché dalla Commissione Centrale della Finanza locale, precedentemente alla suddetta data del 23 agosto 1938.

La richiesta del Comune di Livorno il Direttore Generale sottopone pertanto al Consiglio per le decisioni di sua competenza e perché, in caso di accoglimento, voglia determinare le condizioni del mutuo,